

C.E.L.
Collana
Editoriale
A.N.C.I.

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
E DI AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

delibera cc. 67 27-6-1995

Codice di Accesso:

Comune MASSAROSA - (LU)

Elaborato dall' Ufficio Tributi

Comune Massarosa

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni. I riferimenti normativi contenuti nello stesso, quando non espressamente richiamato il regolamento cui appartengono, afferiscono la testè citata disciplina.

Art. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi e nei termini di legge, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. In assenza del titolo costitutivo l'area gravata da servitù è tassabile solo quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione dalla collettività (dicatio ad patriam) della stessa da parte del proprietario, a decorrere dall'inizio dell'uso pubblico, ovvero da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Nessuna autorizzazione è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le

esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonche' la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonche' a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiedera' ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, e' oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

Nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

Art. 3

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, fatto salvo quanto all'art. 33 2° comma del presente regolamento, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, corredata dall'attestato del versamento eseguito.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione, in tal caso, perle occupazioni di cui all'art.46. vedasi quanto specificato all'art.33 del presente regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee la denuncia non è dovuta ad eccezione di quelle di durata pari o superiore al mese o ricorrenti di cui all'art.45 comma 8°.

Art. 4

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per piu' di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

Art. 5

CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorita' comunale, a seconda che si tratti di occupazione a carattere permanente o temporanea, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1), la tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilita' per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorieta' per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla

circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

7. Il diniego sarà sempre motivato.

Art. 6

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma, e di presentare, nei due giorni seguenti, la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione come previsto dal presente regolamento. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. In ogni caso resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nella misura stabilita dalla tariffa.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessita' sopravvenuta (art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalita' per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa gia' assolta non verra' restituita.

Art. 9

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1), previo atto motivato.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. Peraltro nel caso in cui, vi sia stato il realizzo di costruzioni o l'installazione di attrezzature od impianti non asportabili, compete un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne e' consentita la cessione.
Vedasi peraltro quanto all'art. 28 in materia di "affrancazione".
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
5. Lo stesso concessionario è, comunque, obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonchè alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto abilitativo, allorchè il titolo all'occupazione, per qualunque causa, è venuto meno.

Art. 11

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI
ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4. il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47, impone un contributo "una tantum" pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dal D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993. I riferimenti normativi contenuti nello stesso, quando non espressamente richiamano il regolamento cui appartengono, afferiscono la testè citata disciplina.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV^a (quarta) classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3.

Art. 14

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato in contemporanea al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

TARIFFE

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994, quando non alterino i criteri desumibili dall'ordinamento tariffario deliberato dal C.C., sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i

limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6. nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;

Art. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta: per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. ciò significando che l'obbligazione tributaria non è suscettibile di frazionamento ancorchè l'occupazione abbia inizio o termine nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa: In unica soluzione. e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

5. Quando l'occupazione permanente o temporanea si potrae oltre il termine finale previsto nella concessione o autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento. fatti salvi gli interventi per eliminare l'occupazione abusiva.

Art. 19

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse, qualora abbia carattere permanente mentre, nel caso di occupazione temporanea, la determinazione va effettuata cumulando le superfici utilizzate semprechè le occupazioni insistano su aree appartenenti alla medesima categoria prevista dal regolamento e ovviamente si riferiscano allo stesso provvedimento ed al periodo di tempo in esso indicato.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno**TRENTA**..... centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20

PASSI CARRABILI

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri cinquanta.

Art. 21

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.
Vedasi a maggior chiarimento la circolare Ministero delle Finanze n.13/E del 25.03.94.

Art. 22

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Non opera nella fattispecie prevista dal presente articolo, la graduazione in categorie prevista dall'art.42, bensì quella prevista dall'art.48 comma 1°.

2. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

3. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del

6. La tassa e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

7. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione con i criteri ordinari previsti dall'art.44 per le occupazioni permanenti, ove per convenzione, non siano dovuti diritti maggiori.

Art. 23

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

2. Non opera, nella presente fattispecie, la graduazione in categorie prevista dall'art.42, bensì quella prevista dall'art.48 comma 7 medesimo.

Art. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

1) fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;

2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

5. Ai sensi dell'art.42 comma 4. le occupazioni temporanee ai fini dell'art.46 effettuate nell'ambito della stessa categoria ed alle condizioni di cui all'art.19 del presente regolamento, siano calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 25

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO - CASI PARTICOLARI

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti anche di superficie, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali rapportata a Km. lineare per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. Il computo della superficie tassabile è effettuato con riferimento unicamente alle strade e non anche alle aree facenti parte del territorio comunale.

3. Qualora insistano sulla stessa strada più occupazioni di entità inferiore al Km., queste non saranno sommate, bensì la determinazione forfettaria sarà operata con riferimento a ciascuna di esse, salvo quanto all'art.24 comma 5 del regolamento.

4. Il Comune ha la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, quando dettato da ragioni di interesse pubblico.

5. Allorchè il trasferimento è disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

6. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già' assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, e' dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Trattasi di quei manufatti, di proprietà del privato, posti in essere per l'allaccio o innesto relativo ad unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale, ove sono ubicati le condutture, o gli impianti, o insistenti su strade

diverse.

Sono invece assoggettate alla tassazione di cui al 1° comma, in capo ai titolari delle condutture e degli impianti per l'erogazione dei pubblici servizi, gli allacci o innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, dai predetti titolari.

7. Nell'ipotesi di occupazioni realizzate con funivie e seggiovie, data la peculiarità della fattispecie impositiva, non si rende affidabile il principio della gradualità della tassazione.

Art. 26

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento se in prima categoria, del 50 per cento se in seconda e Terza categoria. Sulla misura di tariffa risultante dall'applicazione della percentuale di aumento stabilita possono computarsi le agevolazioni previste per specifiche fattispecie impositive.

3. Ai sensi dell'art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 20 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 20 per cento se in seconda categoria e Terza categoria. La tassazione è effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione e con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti, qualora l'area sia stata data per uso parcheggio a soggetti diversi.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo a carattere temporaneo si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 47 ultimo comma.

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati *sono calcolate in ragione del 10%.*

- No* [a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;
b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 20 per cento;
c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 30 per cento.

2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 80%.

3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento. (agevolazione che non è cumulabile con quella di cui al punto 2 e che non riguarda tende poste a copertura di balconi per quanto argomentato all'art.31 1 comma del regolamento.

4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.

5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' calcolata in base ai criteri determinati dall' *art. 20* del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.

6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.

7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto, se non in via del tutto occasionale.

8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 80 per cento.

Art. 28

PASSI CARRABILI - AFFRANCAZIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo, fatto salvo quanto dovuto per l'anno in corso. L'affrancazione non viene meno nell'ipotesi di alienazione dell'immobile cui afferisce.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune, anche nell'ipotesi in cui il passo sia stato costruito direttamente dall'ente impositore con o senza il consenso del proprietario dell'immobile servito. E' dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

2. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui sopra, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 90%:

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza:

Tale riduzione non si cumula con quella di cui al comma 2/c.

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, intendendosi per ambulanti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso sia in forma itinerante.

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.: Per le occupazioni poste in essere per le finalità di cui all'art. 46 la tariffa è ridotta nella misura del 50 per cento.

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento:

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Tale riduzione si cumula con tutte le altre eventualmente applicabili: il pagamento anticipato può essere effettuato in unica soluzione od in due rate, quando l'occupazione ha durata superiore a sei mesi e non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista nell'atto di autorizzazione:

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, tanto da parte di

imprese che di privati sono ridotte del 50 per cento
per ogni categoria -

Tale riduzione si cumula con le altre previste dall'art. 45:

Art. 30

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, su territorio diverso dal proprio, da Enti religiosi direttamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici non commerciali per finalità esclusivamente di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, alle aziende municipalizzate, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello di acquisizione dalla personalità giuridica, si applica la stessa esenzione:

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere:

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste ovunque ed in qualunque tempo eseguite o nei posteggi ad esse assegnati:

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci:

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima:

f) le occupazioni di aree cimiteriali.

g) gli accessi carrabili, realizzati, da chiunque con qualunque manufatto, destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica:
- alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, intendendosi per "simili infissi di carattere stabile qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe", a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione, quindi, esemplificando, anche le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ad eccezione di quelle aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali, per l'eventuale superficie sporgente le aree già assoggettate alla tassa.
 - alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la

superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

SANZIONI

1. SOPRATTASSE

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Qualora il ritardo superi l'anno si intenderà ricorrere l'ipotesi di omissione salvo quanto previsto all'art. 50 3 comma per le variazioni in aumento.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

In ordine al concetto di tardività valgono le considerazioni sopra espresse.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà' ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. PENE PECUNIARIE

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

- La determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

- La pena pecuniaria e' irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

3. CONTENZIOSO

- Per il contenzioso si richiamano le puntualizzazioni di cui a circolare del Ministero delle Finanze n.13/E del 25.03.94.

Art. 33

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. Nel caso di variazioni in aumento concernenti le occupazioni con condutture, cavi ed impianti soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, il versamento, così come la denuncia anche cumulativa, di tutte le occupazioni realizzate, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si sono prodotte.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, utilizzando lo speciale modello ministeriale, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia, salvo quanto all'art.3 del presente regolamento, è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. Per le occupazioni per le quali non è richiesta autorizzazione, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Funzionario Responsabile.

Art. 34

RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora a norma dell'art. 51.

Allo scopo è istituito apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio di previsione di ogni anno.

Art. 35

RUOLI COATTIVI

CONTROLLO DELLE DENUNCE - ACCERTAMENTI

1. Per il controllo delle denunce e degli accertamenti dei tributi è fatto espresso riferimento all'art. 51.

L'adesione del contribuente a quanto forma oggetto della comunicazione da parte del Comune, di cui al 1° comma dell'articolo citato, non comporta l'automatica definizione del rapporto per l'annualità di riferimento, potendo l'Ente medesimo esercitare, in ordine agli elementi dedotti nella denuncia, i poteri di "accertamento".

2. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

3. Si applica l'art. 2752 del codice civile, in materia di privilegio.

Art. 36

ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A)-Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art.50.1° comma.

B)-Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee.

C)-Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art.44 comma 11.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.

4. E' facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 37

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 38

NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo anno 1994, e' dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro

il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 la tassa e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalita' ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, e in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicita' secondo le modalita' di cui al Capo I del Decreto 507/93 e del relativo regolamento comunale.

Art. 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, e' pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.....
- Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.....
- Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti.....
- Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.....
- Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione.....
- Art. 6 - Occupazioni d'urgenza.....
- Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.....
- Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione...
- Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione.....
- Art. 10 - Obblighi del concessionario.....
- Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....
- Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee.....

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 - Classificazione del Comune.....
- Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie.....
- Art. 15 - Tariffe.....
- Art. 16 - Soggetti passivi.....
- Art. 17 - Durata dell'occupazione.....
- Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa.....
- Art. 19 - Misura dello spazio occupato.....
- Art. 20 - Passi carrabili.....
- Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico.....
- Art. 22 - Distributori di carburante.....
- Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....
- Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.....
- Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari.....
- Art. 26 - Maggiorazioni della tassa.....
- Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente.....
- Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione della tassa.....
- Art. 29 - Riduzione tassa temporanea.....
- Art. 30 - Esenzione dalla tassa.....
- Art. 31 - Esclusione dalla tassa.....
- Art. 32 - Sanzioni.....
- Art. 33 - Versamento della tassa.....
- Art. 34 - Rimborsi.....
- Art. 35 - Accertamenti e ruoli coattivi.....
- Art. 36 - Adempimenti del funzionario responsabile.....
- Art. 37 - Adempimenti del concessionario.....
- Art. 38 - Norme transitorie e finali.....
- Art. 39 - Entrata in vigore.....